

**QUANTIFICAZIONE BENEFICIO "SOLIDARIETÀ ALIMENTARE" PER NUCLEO FAMILIARE<sup>1</sup>**

Il contributo di cui all'art. 2 comma 4 dell'Ordinanza del capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020 è così determinato:

(A) COMPONENTI IL NUCLEO	(B) IMPORTO BENEFICIO MENSILE
1	€ 150
2	€ 200
3	€ 250
4	€ 300
5 e più	€ 400

In presenza di almeno 1 minore 0-3 anni l'importo del beneficio di cui alla colonna B è incrementato di € 100

Per prodotto di prima necessità, esclusivamente nel contesto dell'emergenza di cui al Decreto Legge 18/2020, si intende anche la ricarica telefonica.

Il beneficio **NON** potrà essere utilizzato per acquistare:

- Alcolici
- Tabacchi
- Libri, giornali e riviste
- Gratta e vinci, biglietti lotterie, giochi, lotto e superenalotto

---

<sup>1</sup> Si intende il nucleo come individuato ai sensi della normativa ISEE.